

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III<sup>o</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 134/CSA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 4 maggio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

#### COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Massimiliano Atelli, Avv. Paolo Del Vecchio - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO DEL SIG. COCCIARI MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA VILLABIAGIO/SAMMAURESE DEL 15.04.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 127 del 16.04.2018)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Cocciari Massimo riduce la sanzione della squalifica a 8 giornate effettive di gara.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DELL' A.S.D. A.V. ERCOLANESE 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FONTANA PASQUALE SEGUITO GARA PALMESE/ERCOLANESE DEL 22.4.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 23.4.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. A.V. Ercolanese 1924 di Napoli.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO DEL CALCIATORE DE NUZZO GABRIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA OLGINATESE/COMO DEL 22.04.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 23.4.2018)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore De Nuzzo Gabriele riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO DEL FUTSAL COBA' S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.250,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ETA BETA FOOTBALL/FUTSAL COBÀ DEL 21.04.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 822 del 24.4.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Futsal Cobà S.R.L. Sportiva Dilettantistica di Porto San Giorgio di Fermo.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

Publicato in Roma il 4 maggio 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini